

OGGETTO: Comune di Lomagna – Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante del PGT del Comune di Lomagna, avviata con D.C.C. n. 22 del 12/03/2022. Avviso di pubblicazione della Proposta di variante e del Rapporto Ambientale e indizione della seconda seduta di conferenza di valutazione.

Rif. Nota prot. n. 1235 del 5/02/2024 del Comune di Lomagna ns. prot. arpa_mi.2024.0019873 del 5/02/2024

PREMESSA

Facendo seguito alla nota ai riferimenti e alla successiva valutazione della documentazione riguardante la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (in seguito PGT) del Comune di Lomagna e costituita dai documenti depositati sul portale SIVAS di Regione Lombardia e sul sito istituzionale del Comune si formula il seguente contributo tecnico, in relazione agli aspetti ambientali di competenza di questa Agenzia per la Valutazione Ambientale Strategica (in seguito VAS).

La documentazione valutata dalla scrivente Agenzia è la seguente:

- Rapporto ambientale – febbraio 2024 (*VAS VarPGT 2022 Lomagna_fase 02 RA_20240204.pdf*)
- Relazione del Documento di Piano – gennaio 2024 (*DDP.REL_2024.02.02_Relazione del DDP.pdf*)
- Cartografie del Documento di Piano (*DDP.03_2024.02.01_Carta delle previsioni di Piano.pdf*; *DDP.05_2024.01.31_Carta del consumo di suolo.pdf*)
- Cartografia del Piano delle Regole (*PdR.01.2024.01.31_Azzonamento.pdf*)
- NTA del Piano delle Regole (*2024.01.30_PDR NTA.pdf*)
- Verbale della prima conferenza di Valutazione (*verbale 1.pdf*)

Il Documento di Scoping è stato presentato in sede di Prima Conferenza di Valutazione in data 17 luglio 2023 sul quale la Scrivente Agenzia si è espressa con nota prot. arpa_mi.2023.0099612 del 28/06/2023.

OGGETTO DELLA VARIANTE

Nel Rapporto Ambientale (di seguito Rapporto) vengono ripresi gli obiettivi della Variante elencati nel Documento di Scoping tra i quali

(...)

- Ridurre e azzerare il consumo di suolo
- Promuovere e incentivare la rigenerazione urbana e territoriale

(...)

- Ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera del particolato e degli altri inquinanti

e si afferma che in generale è previsto l'aggiornamento del Documento di Piano, del Piano delle Regole e il Piano dei Servizi alle normative in materia di governo del territorio entrate in vigore dopo l'approvazione dello strumento urbanistico vigente.

OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE

Si riportano di seguito le osservazioni di competenza della Scrivente Agenzia in merito agli impatti che la Variante generale al PGT in oggetto si ritiene possa avere sulle varie matrici ambientali, facendo riferimento anche alle linee guida di ISPRA (109/2014 “Elementi per l'aggiornamento

delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale” - 124/2015 “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” - 148/2017 “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”).

Il parere formulato è da intendere riferito a conseguire i principi di sostenibilità di cui all’art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che gli stessi non riguardano gli aspetti prettamente urbanistici di specifica competenza propri dell’Amministrazione Comunale.

Dimensionamento del Piano

Per quanto concerne la popolazione residente, il Rapporto riporta alcuni dati demografici ISTAT che evidenziano una sostanziale stabilità del numero di abitanti negli ultimi anni.

Per quanto concerne l’edilizia residenziale, si afferma che il nuovo PGT non prevede nuove aree di espansione, ma solo il completamento di alcune aree all’interno del TUC esistente, derivanti dal PGT vigente; vengono stimati 200 abitanti insediabili nei tessuti residenziali.

Si rimandano all’ Ente competente le valutazioni sulla compatibilità con il PTCP in relazione alla soglia endogena/esogena della capacità insediativa del nuovo PGT.

Il nuovo PGT prevede inoltre il ridimensionamento di un’area a destinazione “servizi” (da Ambito “PP1” ad Ambito “AT1”).

Infine, viene precisato che la mancanza di spazi non consente l’individuazione di nuove aree a destinazione produttiva e che i servizi esistenti sono sufficienti anche nel caso di aumento del numero di abitanti.

Analisi della coerenza esterna e interna

Nel Rapporto Ambientale viene inquadrato il territorio comunale rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, PTCP della Provincia di Lecco, ecc.) e valutata la coerenza degli obbiettivi del nuovo PGT rispetto ai contenuti ambientali degli stessi.

Si prende atto, per quanto di competenza, dei risultati dell’analisi che, per quanto indicato dagli estensori del Rapporto, non evidenziano criticità particolari. Si rimanda comunque agli Enti a diverso titolo competenti per le valutazioni in merito.

Consumo di suolo

Così come evidenziato nella tabella 4.2 del Rapporto, per quanto riguarda i parametri di riferimento per la riduzione del consumo del suolo definiti nel PTCP 2022 per il territorio comunale di Lomagna un valore del 23% per la riduzione delle destinazioni di suolo a funzione residenziale e pari al 20% per le altre funzioni.

La tavola DdP.05 evidenzia come non siano previste nuove aree di espansione a destinazione residenziale o produttiva e che è prevista una riduzione di circa il 72% dell’attuale area del PGT vigente denominata “PP1” ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale.

Si rimandano agli Enti competenti le valutazioni in merito alla coerenza del nuovo PGT con le indicazioni del PTCP/PTR.

Aree di rigenerazione urbana e territoriale

Nel nuovo PGT si afferma che il comparto della “ex RDB”, ubicato nel settore settentrionale del territorio, verrà inserito come area di rigenerazione urbana introducendo opportunità di recupero a destinazione (riff. pag. 139 del Rapporto)


(...) “ricettivo, terziario-direzionale, sanitario e istruzione e residenze annesse” (...)

in sostituzione della destinazione “produttiva e complementari” del PGT vigente.

Si evidenzia fin da ora all’Amministrazione Comunale che devono essere valutati e verificati i vincoli vigenti sul comparto in esame e che le procedure operative e amministrative di bonifica o di messa in sicurezza dovranno essere conformi al D.Lgs. 152/06 al fine di verificare le condizioni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 242.

Poiché non sono ancora ben definite le destinazioni d’uso e l’entità dell’intervento, la Scrivente Agenzia concorda con quanto riportato a pag. 142 del Rapporto in relazione all’opportunità di sottoporre la proposta di Piano Attuativo a verifica di assoggettabilità a VAS, anche in relazione ai vincoli territoriali presenti descritti anche nei documenti depositati.

Si segnala all’Amministrazione Comunale che le tavole depositate “DdP.03” e “PdR.01”, aggiornate al gennaio 2024, indicano ancora come “TUC produttivo” (retino viola nell’immagine sottostante di sinistra) l’area che è stata oggetto di realizzazione di un bacino di fitodepurazione e di laminazione delle acque reflue/fluviiali ultimato da Lario Reti Holding nel 2023; l’opera è citata anche nella Rapporto a pagina 141. Si invita pertanto ad un aggiornamento allo stato attuale delle geometrie interessate, andando a cartografare con precisione l’area interessata dall’intervento sopraccitato e l’area di rigenerazione urbana.



Stralcio della Tavola DdP.03: indicata con tratto blu l’area interessata dalla nuova opera.



Immagine ortofoto dell’area ex produttiva

In relazione alla presenza di tale opera di trattamento è necessario che il Comune verifichi con l’Ente Gestore eventuali vincoli/prescrizioni da recepire nel nuovo PGT, ovvero per il nuovo ambito di rigenerazione.

Acque superficiali – Invarianza idraulica

Tra gli obiettivi della Variante declinati negli atti depositati non viene esplicitato se è previsto l'adeguamento del PGT al R.R. 7/2017 e s.m.i.

Si ricorda che secondo l'Allegato C del R.R. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i. il Comune di Lomagna è classificato come Comune ad "alta criticità idraulica-A" e pertanto, è tenuto alla redazione dello *Studio comunale di gestione del rischio idraulico* (riff. comma 1 art. 18 del R.R. 7/2017 e s.m.i.) che consente di esaminare le attuali condizioni di rischio idraulico presenti sul territorio al fine di individuare gli idonei interventi strutturali di mitigazione.

Inoltre, nelle more della redazione di tale studio comunale i Comuni ad alta criticità idraulica si possono dotare del "Documento semplificato del rischio idraulico comunale" (riff. comma 8 art. 14).

Gli studi dovranno tenere in considerazione anche l'area di laminazione del "Progetto di variante al PAI Torrente Molgora e Sistema idrografico delle Trobbie" indicata nella tavola PdR.01.

Si ritiene comunque che la presente Variante generale possa essere l'occasione per introdurre nelle NTA del Piano delle Regole e/o nel regolamento edilizio indicazioni sulle modalità e tecniche di risparmio idrico mediante, ad esempio, la raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche (es. riff. all'Allegato L "*Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano*" del R.R. 7/2017 e s.m.i.).

Acque reflue

Nel Rapporto non vengono segnalate ulteriori criticità sulla rete di smaltimento delle acque reflue.

Così come evidenziato dalla scrivente Agenzia in sede di Scoping, al fine della valutazione della compatibilità ambientale della Variante in oggetto, è utile prevedere una valutazione dello stato di fatto della rete fognaria attraverso la verifica col Gestore degli scolmatori di piena e/o scaricatori di emergenza; verifica questa che può consentire di ovviare alle disfunzioni dovute alla presenza delle reti miste per la raccolta delle acque reflue e soprattutto al possibile convogliamento nelle stesse di acque "parassite" o d'infiltrazione. Le analisi dovranno tenere in considerazione anche l'intervento di Lario Reti Holding sopraccitato che ha compreso anche la realizzazione di un nuovo scolmatore lungo l'asta del collettore nelle vicinanze di via Giotto con lo scopo di eliminare fenomeni di allagamento.

Si ritiene inoltre che l'analisi debba focalizzarsi anche sulle tombinature con relative autorizzazioni. I dati derivanti da queste analisi possono tra l'altro essere utilizzati anche per la stesura del "Studio comunale di gestione del rischio idraulico" ai sensi del R.R.7/2017 e s.m.i..

A riguardo si invita a tenere conto anche delle eventuali situazioni emergenziali passate che si sono verificate sul territorio, con particolare attenzione a fenomeni di "allagamento urbano" in concomitanza di eventi pluviometrici intensi, al fine di programmare eventuali interventi di mitigazione, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato oltreché con l'ATO della Provincia di Lecco.

Zonizzazione acustica

Si ribadisce quanto espresso in sede di Scoping dalla Scrivente Agenzia, ovvero che il Comune ha l'obbligo di garantire, secondo quanto stabilito all'art. 4 della L.R. 13/2001, la coerenza tra il PGT e

il PZA approvato; quindi, vi è la necessità di verificare la compatibilità di ciascun ambito che andrà a far parte del nuovo PGT, in termini di coerenza con quanto determinato dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Per quanto riguarda il possibile inquinamento acustico dovuto alla fase di cantiere di opere edili, si segnala all'Amministrazione Comunale che ARPA Lombardia ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale una linea guida specifica per la gestione dei rilasci di autorizzazione in deroga: *Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri*.

Regolamento edilizio

Sul servizio web di Regione Lombardia "REWEB - Archivio Documentale dei Regolamenti Edilizi" (*Multiplan - Portale di accesso agli applicativi di Pianificazione Territoriale*) il regolamento edilizio del Comune di Lomagna, approvato con D.C.C. n. 43 del 22/02/2006, non risulta ancora adeguato al "Regolamento Edilizio Tipo".

Negli atti depositati non si evince se tra gli obiettivi della Variante generale c'è anche l'aggiornamento del regolamento edilizio ai sensi della D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018.

La Scrivente richiama quanto espresso in sede di Scoping

(...) si segnala la D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018 ("Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380") che impone uno schema-tipo di Regolamento Edilizio e definizioni univoche standard per gli indici urbanistici e per le principali definizioni urbanistico-edilizie. (...)

Per la stesura di detto Regolamento si rimanda agli allegati della suddetta D.G.R. ("Schema di regolamento edilizio-tipo" (Allegato A); "Definizioni tecniche uniformi" (Allegato B); "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniformi e diretta applicazione sul territorio regionale" (Allegato C); "Indicazioni ai Comuni per l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale" (Allegato D).

Si ricorda infine quanto indicato al paragrafo "acque superficiali-invarianza idraulica" in merito alla raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche.

Monitoraggio della Variante

Con il Capitolo 8 il Rapporto viene citato

(...) un nuovo Monitoraggio ambientale, sostitutivo di quello del vigente PGT, diretto al controllo degli effetti attendibili dal nuovo scenario pianificatorio comunale, le cui azioni di nuova introduzione proposte dalla Variante possono influire sul sistema ambientale complessivo.

e con la tabella 8.1 vengono elencati sei indicatori di riferimento riguardanti lo "sviluppo della REC", la "variazione della dotazione ecostrutturale delle aree verdi storiche", la "variazione del carico abitativo nel tessuto urbano consolidato", la "variazione delle pressioni antropiche", l'"esposizione della popolazione residenziale e fattori di inquinamento e rischio", la "rigenerazione di area insediata dismessa".

OSSERVAZIONI AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E/O DI RIGENERAZIONE

Si riportano in primis alcune considerazioni di carattere generale, valide per qualsiasi intervento sul territorio comunale, compresa l'area di rigenerazione proposta, e successivamente delle

considerazioni di carattere specifico riguardanti l'ambito di trasformazione proposto con la presente Variante.

Si premette che non si entra nel merito dei criteri di edificazione (es. deroga distanze da edifici, indici, ecc.) ed alle modifiche apportate dalla Variante di PGT, ovvero per quegli aspetti urbanistici non di competenza della scrivente Agenzia.

Inoltre, non essendo disponibili dei veri e propri progetti degli interventi che si intendono realizzare, il presente contributo tecnico si limita alla valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali che si ritiene possano essere indotti dalle destinazioni d'uso proposte o riconfermate con la Variante.

Osservazioni di carattere generale

Oltre a quanto già previsto dalla L.R. 12/2005, dovrà essere verificato ed eventualmente integrato nelle schede specifiche, in termini generali o in relazione agli interventi specifici negli ambiti e per gli interventi proposti all'interno del TUC, quanto segue:

Acque reflue:

- la progettazione degli interventi deve assicurare il corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura (come previsto dalla normativa regionale), garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente a consentire il drenaggio in loco delle acque meteoriche;
- dovrà essere sempre previsto l'asservimento alla rete fognaria pubblica e quindi le opere necessarie per il relativo collettamento, secondo le disposizioni del R.R. n. 6/2019;
- ogni intervento potrà essere realizzato solo a seguito della preventiva verifica della capacità residua dell'impianto di depurazione a servizio dell'ambito.

Acque superficiali e invarianza idraulica

L'applicazione, dove prevista, dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e s.m.i. (Regolamento regionale per l'Invarianza idraulica) a tutti gli interventi edilizi; qualora, sulla base dei risultati di prove dirette in situ che verranno realizzate a supporto della relazione geologico-tecnica ai sensi del DM 17/01/2018, emerga una discreta o buona capacità permeabilità dei terreni interessati, salvo vincoli limitanti, è auspicabile che le acque pluviali vengano gestite tramite infiltrazione mediante l'utilizzo di *pavimentazioni drenanti, aree a verde tipo rain garden o trincee verdi drenanti ecc.*, in corrispondenza ad esempio di aree di parcheggio o altre aree di pertinenza in progetto.

Suolo e sottosuolo

Relativamente alle classi di fattibilità geologiche dello Studio geologico, si ritiene necessario che debba essere compiuto esplicito richiamo nelle schede descrittive degli interventi di quanto stabilito dalla normativa di settore o dalle norme geologiche di piano, al fine di individuare gli interventi di mitigazione e/o compensativi o ulteriori elementi necessari per la progettualità delle opere di edificazione proposte.

Terre e rocce da scavo

Si ricorda che i materiali da scavo eventualmente prodotti nel corso delle opere e non riutilizzati all'interno dello stesso sito possono venire gestiti come rifiuti ai sensi del titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, sempre, o come terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, se sono rispettate le condizioni previste per il loro riutilizzo in sito esterno. Preliminarmente al riutilizzo ai sensi del DPR 120/017 il produttore deve verificare la qualità ambientale dei materiali da scavo ed inoltrare la comunicazione ex art. 21 DPR 120/2017. Si sottolinea che il riutilizzo è possibile solo

nell'ambito di intervento preventivamente autorizzato e solo nei casi in cui la qualità ambientale del materiale da scavo rispetti i requisiti di qualità ambientale del sito di destinazione (conformità alle CSC ex tabella 1 dell'All. 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna A per siti a destinazione d'uso del tipo residenziale/verde – colonna B per siti a destinazione d'uso del tipo industriale/commerciale; test di cessione conforme all'All. 3 al D.M. 5.2.1998). Le procedure sono dettagliate nel medesimo disposto normativo.

Inquinamento acustico:

- in generale si evidenzia che dovrà essere verificata la necessità di predisposizione del clima acustico/impatto acustico per gli interventi che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali o negli altri casi previsti all'art. 8 della LQ 447/95, del DPR 142/2004;
- per tutti gli interventi inerenti alla realizzazione di nuove strade anche locali, o comunque modifiche alla viabilità, dovrà essere definita la previsione della valutazione di impatto acustico stabilita dall'art. 8 comma 2 della L.Q. n. 447/1995, dall'art. 5 della L.R. n. 13/2001 e s.m.i.;
- nel caso di realizzazione di strutture commerciali, artigianali/produttive o ricettive, il permesso di costruire dovrà prevedere la verifica del clima acustico nonché la valutazione previsionale dell'impatto acustico associato agli impianti/pertinenze esterne a servizio delle strutture; dovrà inoltre contenere la dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, come previsto all'art. 7 della L.R. 13/2001 e s.m.i..

Radiazioni non ionizzanti - Linee AT

La “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce (articolo 4, comma 1, lettera h)) che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. Inoltre, il D.P.C.M. 8 luglio 2003 - “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (articolo 4), nel caso della progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, stabilisce l'obbligo del rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica.

Il successivo Decreto 29 maggio 2008 - “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” ha stabilito i criteri per il calcolo della fascia di rispetto di un elettrodotto, intesa (articolo 4) quale “spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità”.

Il decreto suddetto (punto 5.1.3) propone in prima analisi un procedimento di semplificazione del calcolo della fascia di rispetto, calcolo che deve essere effettuato dal proprietario/gestore dell'elettrodotto di interesse, come stabilito all'articolo 6, punto 1 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. Serie Generale n. 200). Tale semplificazione consiste nel proiettare al suolo verticalmente la fascia di rispetto, la cui estensione rispetto alla proiezione del centro linea (Dpa: distanza di prima approssimazione ovvero area di prima approssimazione nei casi complessi di cui al citato Decreto) può essere adottata in via cautelativa come prima approssimazione della fascia stessa.

Nel caso in cui gli edifici in progetto siano esterni alla Dpa/area di prima approssimazione, si segnala al Comune che vi è la garanzia che viene rispettato l'obiettivo di qualità fissato per l'induzione magnetica e pertanto nulla osta alla realizzazione degli edifici stessi.

D'altra parte, nel caso in cui gli edifici in progetto ricadano nella Dpa/area di prima approssimazione, il Comune, autorità competente al rilascio delle concessioni edilizie, acquisirà dall'ente gestore dell'elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentire la corretta valutazione che porti al rilascio o meno del permesso di costruire.

Stazioni Radio base

Ad integrazione di quanto riportato nella nota ARPA in sede di Scoping si segnalano le ultime modifiche alle normative introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (articolo 10).

Gas Radon

Dovrà essere considerato anche quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 relativamente alla concentrazione del gas Radon negli ambienti abitativi e di lavoro, prevedendo laddove necessario l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale.


Si ricorda a titolo collaborativo la recente adozione del "Piano Nazionale d'azione per il Radon 2023-2032" con D.P.C.M. dell'11 gennaio 2024 e in particolare l'appendice 4.4 inerente alle specifiche tecniche di intervento, la destinazione d'uso dei locali, le condutture di impianti, la ventilazione naturale dei terreni sottostanti la fondazione ecc..

Osservazioni di carattere specifico

AMBITO AT1 – VIA GIOTTO

Secondo quanto riportato nell'Allegato 1 – "Scheda dell'ambito di trasformazione AT 1" l'area in esame attualmente ad uso agricolo di circa 12.000 m² deriva dalla riduzione del precedente ambito del PGT vigente e ne viene confermata la destinazione stabilita dal PGT attuale ovvero

(...) L'ambito di trasformazione è dedicato all'ampliamento dei servizi socio-assistenziali e sanitari limitrofi e, più in generale, all'insediamento di servizi pubblici o privati di interesse pubblico e generale, con esclusione della residenza sociale. E' ammesso l'insediamento di usi complementari quali attività ricettive, esercizi pubblici, commercio al dettaglio, residenza di servizio (...)



Invarianza idraulica

Gli interventi edilizi comporteranno un'impermeabilizzazione delle attuali superfici agricole e pertanto sarà necessaria un'attenta valutazione sulle modalità di smaltimento delle acque pluviali e meteoriche nel sottosuolo in conformità al R.R. 7/2017 e s.m.i.

Si invita l'Autorità Competente a verificare che il progetto di invarianza idraulica:

- contenga una corretta analisi sulla scelta della modalità di smaltimento delle acque meteoriche;
- riporti le indicazioni tecniche sulle modalità di restituzione delle acque accumulate con i manufatti progettati;
- dimostri come verranno garantiti i limiti di portata idraulica indicati dalle norme tecniche del PTUA vigente e dal Regolamento sopra citato.

Ai fini esclusivamente collaborativi si suggerisce, nella fase di progettazione dei manufatti, di verificare con prove dirette in situ le proprietà idrogeologiche dei depositi interessati dall'intervento al fine di confermare le valutazioni preliminari contenute nella relazione di invarianza idraulica e/o nello studio geologico comunale.

Inquinamento acustico

Secondo il PZA vigente l'ambito è interessato dalla classe acustica III e ricade nella fascia di pertinenza acustica della strada provinciale.

In relazione alla destinazione d'uso a

(...) servizi socio-assistenziali e sanitari limitrofi e, più in generale, all'insediamento di servizio pubblici o privati di interesse pubblico e generale (...)

si ricorda che il progetto edilizio dovrà comprendere la predisposizione della documentazione di analisi del clima acustico con riferimento sia alla presenza della strada provinciale (DPR 142/2004) nonché dell'area produttiva presente a nord-est dell'ambito.

Il progetto edilizio dovrà contenere la dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, come previsto all'art. 7 della L.R. 13/2001 e s.m.i..

In relazione all'insediabilità di

(...) attività ricettive, esercizi pubblici, commercio al dettaglio (...)

si ricorda che il permesso di costruire dovrà prevedere la verifica del clima acustico nonché la valutazione previsionale dell'impatto acustico associato agli impianti/pertinenze esterne a servizio delle strutture; dovrà inoltre contenere la dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, come previsto all'art. 7 della L.R. 13/2001 e s.m.i..

Responsabile istruttoria
Dott. Francesco Pozza

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Valsecchi